

**IMPIANTI TERMICI, APPARECCHIATURE DI
CONDIZIONAMENTO E ANTINCENDIO,
GLI F-GAS.**

RESPONSABILITA' E SANZIONI

Avv. Paola Bologna

Diritto dell'ambiente e sicurezza sul lavoro

www.avvocatopaolabologna.it

Seminario organizzato da Unione Industriali Pordenone
Pordenone, 7 ottobre 2015

Scopo della normativa: molteplice.

2

Norme concernenti **l'efficienza energetica degli edifici:**

integrano esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, **incolumità delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente.**

Norme in materia di **gas ozono lesivi e a effetto serra.**

Realizzare la tabella di marcia dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'80/95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, in modo da **contenere l'aumento della temperatura e diminuire il rischio derivante dal cambiamento climatico**, comunque già in atto.

Il tutto sulla base delle valutazioni (pubblicate ormai da tempo) del gruppo di esperti intergovernativo ONU sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).

Molteplici scopi = molteplici fonti

Parlando di sanzioni per proprietario, occupante, amministratore di condominio, terzo responsabile, operatore, manutentore.

E' necessario uno **sforzo** per **elencare e coordinare le diverse fonti che concorrono insieme con la normativa "di stretto settore"** ad indicare gli obblighi dei soggetti coinvolti e le relative sanzioni.

Difficile semplificare, tante le definizioni, alcune sovrapposte e parzialmente identiche tra loro. Fonti poco coordinate.

Mappa delle fonti

4

Impianti termici e di climatizzazione estiva

- DPR 74/2013 (Regolamento sull'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria) art.11
- d.lgs.n.192/2005 (rendimento energetico nell'edilizia) art. 15
- d.lgs.n.152/2006 titolo II (art. 288)
- d.lgs.n.152/2006 titolo I per impianti potenza termica nominale $\geq 3\text{MW}$ (art. 279)
- art. 674 c.p. getto pericoloso di cose/emissioni oltre normale tollerabilità (per fumo o odori)
- d.lgs.n.81/2008 (art. 63- 64 + allegato IV almeno parte 1 "ambienti di lavoro", parte 4 "misure contro l'incendio e l'esplosione")
- c.p. per omicidio, lesioni, incendio ecc.

NB/ Impianti climatizzazione estiva: in aggiunta all'elenco, si applicano anche le norme sui gas ozono lesivi: Reg. 517/2014 e sanzioni d.lgs.n.108/2013 e 26/2013 + Reg. 1005/2009.

L'Italia ha tempo fino all'1.1.2017 per notificare alla Commissione UE eventuali nuove norme in materia di sanzioni in esecuzione del regolamento 517/2014.

Apparecchiature antincendio

- Reg. 517/2014 UE
- d.lgs.n.108/2013 + Reg. 1005/2009 + d.lgs.n.26/2013
- norme tecniche di attuazione della L.n. 549/1993 in quanto compatibili con regolamento 517/2014 oggi immediatamente applicabile
- d.lgs.n.81/2008 (art. 63- 64 + allegato IV almeno parte 4 “misure contro l’incendio e l’esplosione”)
- c.p. per omicidio, lesioni, incendio ecc.

Definizioni e responsabilità. Impianti termici.

6

Proprietario (all.1 n.37 d.lgs.n.192/2005)

-soggetto che tutto o in parte è proprietario dell'impianto termico;

-in caso di edifici con impianti termici centralizzati: obblighi e responsabilità del proprietario sono riferiti agli amministratori;

a) edifici amministrati in condominio

b) proprietari persone diverse da p. fisiche (es. p. giuridiche, fallimenti, enti pubblici)

Responsabilità

Proprietario=posizione di garanzia

rispetto alla corretta funzionalità dell'impianto; è titolare di obblighi di protezione e controllo.

Cass. Pen. Sez. IV n.32298/2006: proprietario responsabile di omicidio colposo per aver locato immobile con caldaia non mantenuta da cui si determinò fuga di monossido di carbonio;

Cass. Pen. Sez. IV n.22793/2015: spetta al proprietario l'obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici e provvedere a che siano eseguiti i controlli e manutenzioni secondo legge, **l'operatore incaricato esegue le attività a regola d'arte**, nel rispetto della normativa vigente con obbligo di sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico (scagiona operatore che non aveva ricevuto incarico espresso per la pulitura della canna fumaria).

Art. 7 d.lgs.n.192/2005 (esercizio e manutenzioni impianti termici)

Obbligo mantenimento esercizio , controlli e manutenzioni secondo legge:

- 1) proprietario o amministratore (di condominio o soggetto diverso da p.fisica per impianti centralizzati)
- 2) Conducente (termine errato: norma intende «occupante»). **Conducente i.t.** non ha responsabilità del proprietario o dell'occupante, né quella del manutentore)
- 3) terzo responsabile se delegato

Operatore (manutentore) incaricato deve:

- 1) eseguire a regola d'arte i controlli e le manutenzioni **commissionate**
- 2) **redigere e sottoscrivere** rapporto scritto di controllo tecnico a norma
- 3) **consegnarne copia al responsabile dell'impianto**

Responsabile dell'impianto (all.1 numero 42 d.lgs.n.192/2005)

- proprietario o terzo delegato
- occupante** a qualsiasi titolo (per unità residenziali)
- proprietario o amministratore per edifici di proprietà persone giuridiche o altri soggetti non persone fisiche (es. fallimento – curatore fall.) con impianti centralizzati
- amministratore di condominio (per edifici con impianti centralizzati)

Occupante (d.lgs.n.192/2005 all.1 n.30)

chiunque pur non essendo proprietario ha la disponibilità a qualsiasi titolo (locazione, comodato, diritto di abitazione, usufrutto, occupazione abusiva, ecc..) di un edificio e dei relativi impianti tecnologici.

Terzo responsabile (all.1 n.52 d.lgs.n.192/2005):

-**impresa** (no persona fisica, sì ditta individuale);

-**con requisiti di legge, capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata** al numero – potenza - complessità degli impianti gestiti;

-**delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure per garantire contenimento consumi energetici;**

DELEGA VALIDA ED EFFICACIE = RESPONSABILITA' TERZO DELEGATO = PROPRIETARIO
+

Responsabilità nei confronti del delegante per legittimità spese per lavori sull' impianto

Limite a efficacia delega

LIMITE: oltre a irregolarità formali, anche carenza titoli richiesti dalla legge per l'impresa.

EFFETTO: delega *tamquam non esset*.

DPR 747/2013 art. 6: precisazioni su delega

-**non consentita** per singole unità residenziali senza locale tecnico esclusivamente dedicato (se stipulata= inefficacie);

-possibile delegare **unico terzo responsabile** per tutti gli impianti termici presenti in unico locale tecnico (*ratio*: l'accesso al locale tecnico consente al terzo di esercitare compiutamente e con autonomia la propria attività). Se stipulata in violazione=inefficacie;

-delega impossibile e comunque inefficace per legge in caso di impianti non conformi a legge.

In questo caso delega comunque efficace se espressamente conferisce incarico di provvedere alla messa a norma. Responsabilità resta a carico del delegante fino a comunicazione scritta completamento lavori messa a norma (va inviata dal delegato al delegante entro 5 gg lavorativi dal termine lavori);

-delega inefficace se delegante non mette il delegato in condizione di adempiere agli obblighi di legge (accesso all'impianto ecc.) e non gli garantisca copertura finanziaria (in condomini: garanzia copertura finanziaria data con delibera assembleare);

NB/altri casi: manca indicazione di legge sulle modalità di garantire copertura. Preferibile che i fondi siano immediatamente disponibili o potere di spesa.

-atto scritto di assunzione responsabilità anche per sanzioni amministrative applicabili, contestuale a atto di delega;

-**data certa** (non espressamente richiesta, ma necessaria a tutela delegante e del delegato per verifica termini per le dovute comunicazioni);

- **divieto al terzo di delegare ad altri le responsabilità assunte;** (eventuale subdelega inefficacie);
- possibile subappalto o all'affidamento nei limiti del DM 37/2008 e fatta salva la diretta responsabilità del terzo delegato ex art. 1667 cc.

Rapporti delegato-delegante

(norme speciali di questa tipologia di mandato)

obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto al delegante gli interventi:

- > non previsti in delega o richiesti da evoluzione norme
- > indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto
- > indispensabili alla conformità normativa dell'impianto

non è prevista in generale necessità di autorizzazione scritta del delegante ad effettuare gli interventi (da considerare *in re ipsa* nella delega);

eccezione per condomini: delibera condominiale di autorizzazione da emettere entro 10 giorni dalla comunicazione pena decadenza delega;

NB/possibile revoca incarico se delegante dissente sulla necessità dei lavori.

Possibile rinuncia all'incarico se delegato non è messo in condizione di operare.

NNB/spesa illegittima se manca comunicazione preventiva.

Rapporti delegato – Ente di controllo

Terzo responsabile **informa** Regione o Ente delegato:

- della delega ricevuta entro 10 gg lav.;
 - dell'eventuale revoca/rinuncia entro 2 gg lav.;
 - della decadenza per assenza delibera condominiale di autorizzazione ai lavori, entro 2 gg lav.;
- delle eventuali variazioni della consistenza e della titolarità impianto entro 2 gg lav.;

NNB/ data certa delega non basta per garantire certezza della decorrenza della delega.

Delegante: controllo su effettuazione delle comunicazioni.

Manca ancora giurisprudenza su responsabilità terzo delegato per omicidio colposo, lesioni ecc.. Resp. delegato = a quella del delegante se delega è valida ed efficace.

Sanzioni (art.15 d.lgs.n.192/2005 + art. 11 DPR 74/2013). Impianti termici civili e di climatizzazione).

13

Proprietario, **conduttore** (in realtà s'intende occupante), amministratore condominio, terzo delegato:

>omesso o irregolare controllo e manutenzione degli impianti
sanzione amm. da 500 a 3000 €

Operatore incaricato di controllo e manutenzione:

>omessa o irregolare redazione e sottoscrizione rapporto controllo tecnico – sanzione amm. da 1000 a 6000 €
(+ comunicazione CCIAA di appartenenza per provv. disciplinari)

Conduttore impianto termico = (all.1 n.6-7 d.lgs.n.192/2005) operatore dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legge, che esegue operazioni di conduzione i.t., ovvero operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico che non richiedono uso utensili e strumenti diversi da quelli in esso installati (distingue dal manutentore).

Sanzioni art. 288 d.lgs.n.152/2006 (impianti pot.term.nom. < 3MW)
Tutela dell'ambiente.

14

NB/Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto

Nozione DPR 412/93 **coincide con quella di responsabile dell'impianto termico** contenuta in all. I n.42 d.lgs.n.192/2005

(= proprietario, occupante, amministratore condominio, legale rappresentante, terzo delegato)

Sanzioni a carico dell'installatore, del committente, del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto.

Comma 1

Installatore: omissione di rilascio o irregolarità nella dichiarazione di conformità. Sanz. amm. da 516 a 2582 €;

Committente: stessa sanzione se non mette la dichiarazione di conformità a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;

Comma 3

- **Responsabile esercizio e manutenzione:** impianto che non rispetta valori limite emissione (**sanz. amm. da 516 € a 2.582 €**).
- **Installatore e responsabile esercizio e manutenzione:** rispetto VL non è stato verificato a norma di legge o non è stato dichiarato nella dichiarazione di conformità (stessa sanzione).
- **Installatore:** se rispetto VL verificato ed attestato in dichiarazione di conformità e se dal libretto d'impianto risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni, il tutto entro il ciclo di vita dell'impianto (stessa sanz.).
- **Responsabile esercizio e manutenzione:** se rispetto VL verificato ed attestato in dichiarazione di conformità e se dal libretto d'impianto **NON** risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni, **OPPURE** è stata superato il ciclo di vita dell'impianto (stessa sanz.).
- **Responsabile esercizio e manutenzione:** stessa sanzione, se omette controlli annuali delle emissioni ed omette riportarli nel libretto

Art. 288 comma 5 – destinatario **il contravventore**

Potere autorità competente di imporre entro termine l'adeguamento impianto non conforme o non rispettoso limiti.

Nelle more, l'impianto non può essere utilizzato.

Inottemperanza: si applica art. 650 c.p..

Sanzioni art. 279 d.lgs.n.152/2006 (impianti pot.term.nom. >3MW)

Tutela dell'ambiente. Sanzioni penali ed amministrative.

Relative all'assenza di autorizzazione alle emissioni o al mancato rispetto delle prescrizioni in esse contenute.

Ancora sugli impianti termici (nozione dell'art. 283 co. 1 lett.d) d.lgs.n.152/2006).
Sanzioni normativa gas ozono lesivi e a effetto serra (d.lgs.n.108/2013 +
n.26/2013).

17

Si applica alle **apparecchiature di condizionamento dell'aria o pompe di calore che contengono sostanze controllate**

Salvo che fatto costituisca più grave reato

art.9 comma 2: sanz. a. da 3.000 a 18.000 € (art.11 par.7Reg.1005/2009)

chiunque gestisce i.t. contenenti idroclorofluorocarburi riciclati non ottemperando agli obblighi del Reg. UE

art.9 comma 3: sanz. a. da 10.000 a 60.000 € (art.11 par.7Reg.1005/2009)

chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di i.t.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato

Art. 13 co.1 s.a. da 30.000 a 150.000€ (violazione art. 22 Reg. 1005/2009)

Impresa che non recupera le sostanze ozono lesive durante operazioni di manutenzione, assistenza, smantellamento di i.t..

Art. 13 co.2 s.a. da 30.000 a 150.000€ (violazione art. 22 Reg. 1005/2009)

Chiunque distrugge sostanze controllate e prodotti che le contengono tramite tecnologie diverse da quelle previste per legge.

Art.13 co.3 s.a. da 30.000 a 150.000€

Impresa che effettua recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di sostanze controllate senza aderire a Accordi di Programma l.n.549/1993.

Impresa= p. f. o g. proprietaria dell'apparecchio o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumerne le responsabilità dell'esercizio e della manutenzione. (art. 2 co.1 lett. a d.lgs.n.108/2013).

REG. 517/2014: in attuazione del nuovo regolamento entro il termine del 1.1.2017 (per notifica sanzioni) verrà eliminata da Italia la generale responsabilità del proprietario o del terzo delegato in luogo della valorizzazione della responsabilità dell'OPERATORE (art.2 par.1 n.8: operatore=p.f. o g. che esercita effettivo controllo su funzionamento tecnico apparecchiature oggetto del reg.).

Art. 14 fughe ed emissioni (art. 23 Reg. 1005/2009).
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Co.1 s.a. da 10.000 a 100.000 €

Impresa (p.f. o g. proprietaria o delegata) che non adotta le migliori tecnologie e pratiche per ridurre al minimo fughe ed emissioni.

Co.2 s.a. da 10.000 a 100.000€

Impresa che gestisce i.t. senza adempiere disposizioni alle verifiche periodiche come previste dal regolamento.

Co.3 s.a. da 3.000 a 18.000 €

Impresa che gestisce i.t. senza tenere il registro o compilandolo male.

Co.4 s.a. da 30.000 a 150.000 €

Impresa che svolge attività di gestione i.t. senza adesione a accordo di programma l.n.549/1993.

Art. 16 s.a. da 3.000 a 18.000 € (art. 27 Reg. 1005/2009)

Comunicazione dati annuale: entro il 31 marzo.

Impresa, comunica a Commissione UE + copia a autorità competente.

Omissione o incompletezza.

NB/ no sanzioni per omessa/incompleta comunicazione a UE da parte dell'Italia
(no sanzioni per violazione art. 26 Reg. 1005/2009). Infrazione comunitaria.

Sanzioni irrogate ex l.n.689/1981

SEMPRE

Sanzione accessoria del sequestro amministrativo a carico del trasgressore della sostanza controllata o dell'apparecchiatura (se contenuta in essa).

La sostanza controllata anche in quanto contenuta nell'apparecchiatura viene **distrutta a cura e spese del trasgressore.**

No pagamento misura ridotta.

Apparecchiature antincendio.

Eliminazione sostanze controllate. Avvio a recupero e distruzione. Responsabilità e sanzioni.

21

OLTRE ALLE SANZIONI GIA' ELENcate PER I.T.

Art.5 comma 2+2bis (d.lgs.n.108/2013)

Arresto fino a 1 anno E ammenda fino a 100.000 €

Chiunque **detiene e non elimina** entro il **12.04.2014** (per chi non ha comunicato censimento al MATTM e sviluppo economico entro il 30.09.2014) il **12.01.2015** (per chi ha effettuato la comunicazione nei termini). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (es. art. 452 bis e ss c.p.p.).

Reg. 517/2014

Operatore: p.f. o g. che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature (...); uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore;

Impresa: p.f. o g. (...) che installa, fornisce assistenza, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;

Apparecchiature di protezione antincendio: apparecchiature e sistemi utilizzati nelle applicazioni di prevenzione o estinzione di un incendio, compresi gli estintori;

Impianti termici e apparecchiature antincendio. Sanzioni Testo Unico Sicurezza (d.lgs.n.81/2008).

23

- A) imp. termici: d.lgs.n.81/2008 (art. 63- 64 + allegato IV almeno parte 1 “ambienti di lavoro”, parte 4 “misure contro l’incendio e l’esplosione”);
- B) app. antincendio: d.lgs.n.81/2008 (art. 63- **64** + allegato IV almeno parte 4 “misure contro l’incendio e l’esplosione”);

Art. 68.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: (....)

b) con **l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda** da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64 , comma 1; (...)

Altri titoli di responsabilità.

24

2051 c.c. Danno cagionato da cose in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in **custodia**, salvo che provi il caso fortuito.

(Es. custode giudiziale dell'immobile).

2055 c.c. Responsabilità solidale

Se fatto dannoso cagionato da condotta di più persone, tutte sono responsabili in solido del danno.

(Es. proprietario, manutentore, terzo responsabile).

Responsabilità in concorso per fattispecie penali (art. 110 ss c.p.).

Grazie per l'attenzione.